

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2300 del 19/05/2020
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME CONCA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN). SOCIETA': ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. PRATICA: RN69A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2377 del 19/05/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PREMESSO che:

- con DGR n. 3058 del 28/07/1981 è stata rilasciata la concessione per piccola derivazione ad uso potabile dal fiume Conca, al Consorzio Potenziamento Acquedotti dei Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico e Gabicce a Mare;

- a seguito di istanza di variante in data 10/12/1982 è stato adottato il disciplinare di variante n. 207 modificativo del disciplinare n. 136 del 20/03/1981, sottoscritto dal concessionario per accettazione, nel quale si evidenzia che la derivazione passa da 60,41 l/s già concessi a 99,97 l/s;
- con domanda del 05/10/1984 il Consorzio Potenziamento Acquedotti dei Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico e Gabicce a Mare ha richiesto di poter aumentare la portata derivabile fino a 260,00 l/s;
- in data 16/04/1992 è stato sottoscritto per accettazione dal concessionario il disciplinare aggiuntivo e modificativo n. 633 con cui la stessa da piccola derivazione passa nel novero delle grandi derivazioni;
- con atto repertorio n. 39656 del 30/10/1995 il Consorzio Potenziamento Acquedotti dei Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico e Gabicce a Mare ha assunto forma societaria divenendo S.I.S. Società Italiana Servizi S.p.A.;
- con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000 è stata assentita alla Società Italiana Servizi S.p.A. la variante in aumento della portata derivabile fino a 260,00 l/s e la concessione è stata accordata per anni 30 a far data dall’emissione del suddetto decreto, che modifica alcuni articoli del disciplinare n. 633/1992;
- con atto rep. n. 46807 del 20/12/2002 S.I.S. Società Italiana Servizi S.p.A. ha conferito il ramo d’azienda ESU (erogazione servizi agli utenti) a Hera S.p.A. Bologna;
- con atto repertorio n. 57815 del 30/12/2008 Romagna Acque Società delle Fonti spa acquisisce il ramo d’azienda proveniente da Hera S.p.A. e le strutture a servizio della derivazione stessa;

PRESO ATTO che:

- con nota del 26/02/2009 Romagna Acque Società delle Fonti spa, p.iva./c.f. 00337870406, con sede legale in Piazza del Lavoro n. 35, in Comune di Forlì (FC), ha richiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali nel Comune di San Giovanni in Marignano

(RN), località Bacino del Conca, ad uso potabile, con scadenza il 10 marzo 2030, assentita con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000 (cod. RN69A0001);

- con nota PG/2013/301058 del 04/12/2013 sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alla domanda sopra indicata;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda in oggetto, da cui si evince la legittimità della richiesta di cambio di titolarità da parte del richiedente in base all'atto di acquisizione del ramo di azienda proveniente da Hera S.p.A.;

ACCERTATO che:

- il richiedente ha versato, in data 05/07/2019, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato in data 13/05/2020, la somma pari a 5.511,22 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;
- risultano in regola i pagamenti relativi alle annualità pregresse;

DATO ATTO che:

- la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000, e la scadenza del titolo rimane fissata alla data del 10/03/2030;
- il nuovo concessionario subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che sostituisce e modifica il disciplinare n. 136 del 20/03/1981 ed i successivi modificativi dello stesso;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art. 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO che:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da rispettare in base alle indicazioni fornite dalla competente Autorità di Bacino ai sensi della legge 183/1989 come riportato all'art. 4 del disciplinare aggiuntivo e

modificativo n. 633 di Rep. del 16/04/1992 debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 0,12 mc/s (120 l/s) nel periodo estivo e 0,21 mc/s (210 l/s) nel periodo invernale;

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che possa essere assentito il cambio di titolarità della concessione sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Romagna Acque Società delle Fonti spa, p.iva./c.f. 00337870406, il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal copro idrico denominato Fiume Conca cod. 220000000000 6 ER, cod. pratica RN69A0001, rilasciata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2706 del 10/03/2000 come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante l'invaso artificiale e degli impianti esistenti;
 - ubicazione del prelievo: Comune di San Giovanni in Marignano (RN), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 1, mapp. n. 506; coordinate UTM RER x: 797002; y: 874068;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima pari a 260,00 l/s e porta media pari a 260,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.200.000;
2. di dare atto che la scadenza del titolo rimane fissata alla data del 10/03/2030;
3. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 5.511,22 euro;
4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 5.511,22 euro;
5. di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 0,12 mc/s (120 l/s) nel periodo estivo (maggio-settembre) e pari a 0,21 mc/s (210 l/s) nel periodo invernale (ottobre-aprile);

6. di dare atto che il nuovo concessionario subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che sostituisce e modifica il disciplinare n. 136 del 20/03/1981 ed i successivi modificativi dello stesso, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/05/2020;
7. di dare atto che:
- i canoni annuali dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
8. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
9. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente, attraverso posta elettronica certificata;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti spa, c.f. 00337870406 (cod. pratica RN69A0001).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da invaso artificiale sul fiume Conca mediante sbarramento ed impianti di sollevamento potabilizzazione e distribuzione tramite condotte adduttrici a serbatoi degli acquedotti comunali.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Giovanni in Marignano (RN), su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 1, mapp. 506; coordinate UTM RER: X = 797002; Y = 874068.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dopo opportuna depurazione e potabilizzazione è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 260,00, portata media pari a l/s 260,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.200.000;
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo il programma descritto nella relazione in data 22/02/1985 redatta dal tecnico consorziale a corredo della domanda, che si intende parte integrante del presente atto.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2200000000005 fiume Conca;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766285 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT10C0760102400001018766285, intestati a Regione Emilia Romagna. In

manca di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 5.511,22 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 10 marzo 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua,

Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Regolazione della portata** – Affinchè non sia prelevata una quantità di acqua maggiore di quella indicata all'art. 2 del presente disciplinare, il concessionario, dovrà conservare in perfetta efficienza ed inalterate le apparecchiature di misurazione e regolazione di portata e di rilevamento dei livelli dell'invaso artificiale e lungo l'asta fluviale a monte del serbatoio. Resta comunque stabilito che i funzionari dell'amministrazione concedente potranno in qualsiasi momento accedere ai vari luoghi di presa e di rilevamento ed eseguire ogni possibile controllo sugli apparecchi di misurazione e di regolazione e sulle condotte adduttrici.
3. **Rilascio del DMV** – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art. 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è fatto obbligo al Concessionario di garantire costantemente il rilascio in alveo, a valle del punto di derivazione sul fiume Conca, un deflusso minimo vitale (DMV) fissato nella misura di:
 - 0,12 mc/s (120 l/s) nel periodo estivo (magg-sett);
 - 0,21 mc/s (210 l/s) nel periodo invernale (ott-apr);

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come “valore di riferimento” l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del Dlgs n. 152/2006.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Al concessionario è consentito di chiudere le paratoie limitatamente al periodo maggio-ottobre e fatto obbligo di mantenerle parzialmente o anche totalmente aperte nei restanti mesi in modo da contenere nel bacino un livello di invaso attorno a quota +12,50 +12,80 sufficiente per consentire la derivazione attraverso la sola presa di luce m. 0,70 x 0,70 ricavata nella torre di presa da quota +11,00 a + 11,80. Essendo il livello piezometrico nell'invaso incidente sulle sicurezza idraulica, eventuali aperture/chiusure delle paratoie al di fuori dei periodi sopra indicati dovranno essere autorizzate dall'Agenzia di Protezione Civile competente per territorio.

In caso di piena nei mesi di maggio ed ottobre durante i quali è consentita la chiusura delle paratoie e nei restanti mesi da novembre ad aprile, nel corso dei quali le paratoie restano parzialmente aperte, è fatto obbligo al concessionario di provvedere tempestivamente allo svuotamento dell'invaso mediante apertura totale delle paratoie e dello scarico di fondo per lasciare defluire i materiali solidi ed in sospensione restando il concessionario stesso facoltato di intercettare le code delle piene stesse ai fini della ricostruzione dell'invaso.

Il concessionario resta, comunque, obbligato ad attuare ogni utile accorgimento al fine di non intercettare quelle portate che si accompagnano a trasporto di materiali fini ghiaiosi, utili al rifacimento del litorale e, nei riguardi della sicurezza e dell'igiene pubblica, di non invasare acque eccessivamente cariche di sostanze chimiche impiegate nei trattamenti anticrittogamici ed acque con torbidità elevata.

I dati di rilievo dei livelli idrometrici e delle portate derivate, rilevati dagli strumenti installati ai sensi del disciplinare n. 633 del 1992, dovranno essere mensilmente trasmessi all'ente competente per la sicurezza idraulica per le opportune verifiche e valutazioni.

E' fatto obbligo al concessionario provvedere preventivamente ad assidui esami di campioni d'acqua prelevati dal serbatoio al fine di accertarne l'accettabilità ai fini della sicurezza dell'igiene pubblica e del grado di torbidità in relazione alla capacità depurativa degli impianti, provvedendo all'intercettazione delle piene in corrispondenza dei periodi di accertata inidoneità delle acque invase.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.